



Principio fondamentale della Policy di LafargeHolcim è il rispetto della legge e delle regolamentazioni nella gestione del business, ivi espressamente incluso il rispetto della normativa antitrust.

LafargeHolcim è fortemente impegnata nell'assicurare che tutti i suoi dipendenti aderiscano a detto principio in qualsiasi momento. Nel perseguimento di questo obiettivo, e alla luce dello sviluppo e delle modifiche continue delle norme antitrust in Europa, LafargeHolcim in Italia ha adottato le seguenti regole valide per il settore di business del cemento e dei prodotti ad esso collegati (loppa e ceneri volanti) da applicare immediatamente all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera al fine di favorire e rafforzare il mantenimento degli elevati standard di conformità della società da attuare e da rendere pienamente efficaci entro il 15 aprile 2016:

1. A meno che non sia richiesto da Autorità Pubbliche, LafargeHolcim non fornirà né direttamente né o indirettamente attraverso associazione di categoria, qualsiasi informazione non pubblica relativa alle vendite, alla produzione, all'import ad all'export di cemento o prodotti cementizi che non sia antecedente di almeno 6 mesi.
2. A meno che non sia espressamente approvato dalle rispettive Autorità Garanti della concorrenza, LafargeHolcim permetterà all'Associazione di categoria di procedere alla diffusione delle suddette informazioni solo attraverso una società indipendente e sulla base di un rigido accordo di riservatezza che devono creare appositi firewall tra l'associazione e i suoi membri ("gli accordi di riservatezza").
3. A meno che non sia richiesto da Autorità Pubbliche, in relazione ai Paesi Membri o alle regioni dove è noto che ci siano meno di quattro fornitori di dati, LafargeHolcim non fornirà direttamente, o indirettamente attraverso associazione di categoria, qualsiasi informazione relativa alle vendite, alla produzione, all'import ad all'export non pubblica che non sia antecedente di almeno un anno.
4. Gli Accordi di Riservatezza devono essere firmati dalla società Terza indipendente, dall'associazione di categoria e dei loro membri e devono prevedere che la società Terza indipendente comunichi a LafargeHolcim immediatamente di non diffondere dati, se ci sono meno di tre fornitori di dati.
5. Le società del gruppo LafargeHolcim subordineranno l'iscrizione ad una Associazione di categoria alle seguenti condizioni: (a) esistenza di Accordi di riservatezza sopra meglio descritti (b) esistenza di un programma di Compliance (o all'esistenza di un Codice di Condotta interno), che comprenda norme in materia di raccolta, aggregazione, pubblicazione dei dati, nonché la gestione delle riunioni o incontri dell'associazione, e (ii) nomina di un soggetto all'interno dell'associazione con la responsabilità di attuare il programma di compliance, rispetto rigoroso da parte di tale associazione per il programma di conformità e rispetto degli Accordi di riservatezza di cui sopra.
6. LafargeHolcim non invierà ai propri clienti lettere generiche di aumenti di prezzo.
7. Sono considerate generiche le lettere di aumento se manca una qualsiasi delle seguenti informazioni:
 - (i) recapiti del cliente;
 - (ii) indicazioni del prodotto e dei prezzi (inteso come prezzo lordo per cemento e per prodotti cementizi);
 - (iii) la data di efficacia della variazione di prezzo prevista.
8. LafargeHolcim non comunicherà attraverso alcun canale informativo al di fuori della propria organizzazione i piani strategici futuri relativi alla produzione o alla politica dei prezzi. Quanto sopra ad eccezione dello scambio di informazioni con i clienti (o in relazione a quanto stabilito dall'art. 2) o dello scambio di informazioni finanziarie (tra le quali ad esempio i report degli analisti finanziari, road-show dedicati alla Finanza, relazioni annuali e riunioni annuali) o per rispettare un obbligo di legge finanziario o aziendale in materia.
9. In relazione ai contratti di fornitura di loppe stipulati con produttori di acciaio, LafargeHolcim continuerà ad assicurare la conformità di tale contratti con le regole antitrust europee in materia di accordi verticali.

Parigi/Zurigo 3 Novembre 2015